



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1229 del 2017, proposto da:

Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, dei Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio Forrisi, con domicilio eletto, in Salerno, via Sichelmanno 8;

contro

Sindaco Comune di Angri – Ufficiale di Governo – rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele, 58;

Sindaco p. t. Comune di Angri, anche quale Autorità di Protezione Civile, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Imperato, con domicilio eletto, in Salerno, via Abella Salernitana, 3;

sul ricorso numero di registro generale 1514 del 2017, proposto da:

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Imperato, con domicilio eletto, in Salerno, via Abella Salernitana, 3;

contro

Sindaco del Comune di Angri, quale Ufficiale di Governo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele, 58;

nei confronti di

Consorzio Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio Forrisi, con domicilio eletto in Salerno, via Sichelmanno 8;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso n. 1229 del 2017:

1) dell'ordinanza sindacale, per pubblica e privata incolumità, con avviso d'esecuzione delle opere in danno (art. 15 della legge 225/1992 ed art. 54 d. lgs. 267/2000) del Comune di Angri n. Ord Dec 00189/2017 dell'8.09.2017 (prt. G. 0025912/2017 – U – 08/09/2017), notificata a mezzo pec in data 11.09.2017, con cui è stato ordinato alla Regione Campania ed al Consorzio di Bonifica ricorrente “di provvedere immediatamente alla rimozione dei detriti depositati nell'alveo del Rio Sguazzatorio con ripristino della piena officiosità del corso d'acqua”, avvertendo che “L'intervento deve avere inizio non oltre cinque giorni dalla data della presente”;

2) di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso, collegato, conseguente ed, in ogni caso, ivi richiamato ed, in particolare:

2a) della ordinanza sindacale di Angri, n. 18 del 11.02.2016 prot. n. 4348/2016;

2b) della nota prot. n. 25368 della Regione Campania – Unità di Salerno vertente in relazione “allo stato delle competenze ad intervenire sul Rio Sguazzatorio”;

e per ottenere i conseguenti accertamento e declaratoria di difetto di legittimazione passiva del Consorzio all'ordine ingiunto e della non competenza del Consorzio ad intervenire sul Rio Sguazzatorio alla luce dell'intervenuto aggiornamento del Piano di Classifica consortile;

quanto al ricorso n. 1514 del 2017:

per l'annullamento

dell'ordinanza sindacale per pubblica e privata incolumità con avviso di esecuzione delle opere in danno (art. 15 L. 225/92 e art. 54 D.lgs 267/00) del Comune di Angri n. Ord. Dec. 00189/2017 dell'8/09/2017, con cui è stato ordinato alla Regione ed al Consorzio di Bonifica di “provvedere alla rimozione dei detriti depositati nell'alveo del Rio Sguazzatorio” avvertendo che “l'intervento deve avere inizio non oltre 5 giorni dalla notificazione della presente”;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Sindaco del Comune di Angri quale Ufficiale di Governo, della Regione Campania e del Consorzio Bonifica Integrale Comprensorio Sarno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 il dott. Paolo Severini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che gli epigrafati ricorsi vanno trattati congiuntamente, ai fini cautelari, stante la connessione oggettiva, e parzialmente soggettiva, esistente tra gli stessi;

Rilevato che le domande cautelari articolate dai ricorrenti, volte alla sospensione dell'efficacia, nei loro rispettivi confronti, dell'ordinanza sindacale gravata, non paiono favorevolmente valutabili, dovendosi privilegiare allo stato, e fatto salvo ogni ulteriore sviluppo del confronto tecnico – istituzionale, in corso di svolgimento tra le Amministrazioni coinvolte, nonché ogni approfondimento circa le specifiche rispettive competenze in materia, da riservare necessariamente alla fase del merito, l'interesse pubblico alla rimozione dei detriti depositati nell'alveo del Rio Sguazzatorio, con ripristino della piena efficienza dello stesso, e tanto a fini di salvaguardia della pubblica e privata incolumità, ovvero l'interesse pubblico esplicitamente posto, dal Sindaco del Comune di Angri, a fondamento del provvedimento impugnato;

Rilevato che emergono eccezionali motivi per compensare, tra le parti, le spese di fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione - staccata di Salerno (Sezione Seconda), respinge le domande cautelari esercitate in entrambi i ricorsi in epigrafe e compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Paolo Severini, Consigliere, Estensore

Rita Luce, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Paolo Severini

IL PRESIDENTE
Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO